

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,  
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**NOTA AGGIORNAMENTI NORMATIVI  
n. 1 del 30 GENNAIO 2020**

**REVOCHE PRODOTTI 2020**

- **CHLORPYRIFOS-METHYL**

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2020/17 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva *chlorpyrifos-methyl* in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza sulla salute umana non sono soddisfatti.

La vendita è consentita fino al 29 febbraio 2020 mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 16 aprile 2020.

Alla presente nota si allega il comunicato del Ministero della Salute con l'elenco dei prodotti revocati.

Maggiori informazioni sono consultabili al link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=72783&anno=2020&parte=1>

- **CHLORPYRIFOS**

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2020/18 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva *chlorpyrifos* in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza sulla salute umana non sono soddisfatti.

La vendita è consentita fino al 29 febbraio 2020 mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 16 aprile 2020.

Alla presente nota si allega il comunicato del Ministero della Salute con l'elenco dei prodotti revocati.

Maggiori informazioni sono consultabili al link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=72787&anno=2020&parte=1>

## REVISIONI/REVOCHE 2019 CHE HANNO ANCORA EFFETTO NEL 2020

- **REVISIONE EUROPEA DEL RAME.**

Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg all'anno/ettaro).

*I prodotti fitosanitari per i quali entro il 31 marzo 2019 non è stata presentata la nuova etichetta sono stati revocati a partire dal 1 aprile 2019. La commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019 mentre l'utilizzo è ammesso fino al 31 marzo 2020.* Viene specificato che anche per i prodotti revocati (che quindi non riporteranno le nuove limitazioni in etichetta) valgono le limitazioni introdotte dal Reg. (UE) n. 2018/1981. L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Alla presente nota si allega il comunicato del Ministero della Salute del 31/01/2019.

Maggiori informazioni sono consultabili al seguente link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=67834&anno=2019&parte=1>

- **QUINOXIFEN**

Con Reg. (UE) n. 2018/1914 è stata revocata la vendita e l'utilizzo della sostanza attiva quinoxifen.

*L'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva quinoxifen è ammesso fino al 27 marzo 2020.*

Maggiori informazioni sono consultabili al seguente link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=67903&anno=2019&parte=1>

- **PROPICONAZOLO**

Con Reg. (UE) n. 2018/1865 è stata revocata la vendita e l'utilizzo della sostanza attiva propiconazole.

*L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva propiconazole è consentito fino 19 marzo 2020.*

Maggiori informazioni sono consultabili al seguente link:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderFitoPdf?codleg=67605&anno=2019&parte=1>



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PRE L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

## COMUNICATO

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **chlorpyrifos-methyl** per mancato rinnovo dell'approvazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione.

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2020/17 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva chlorpyrifos-methyl in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza sulla salute umana non sono soddisfatti. È pertanto necessario non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva chlorpyrifos-methyl in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos-methyl sono revocate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato. L'elenco dei prodotti revocati viene allegato al presente comunicato.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 29 febbraio 2020 mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 16 aprile 2020.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos-methyl, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta a informare i rivenditori, gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle imprese interessate.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di revoca sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, 17 gennaio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
*f.to* dott.ssa Gaetana Ferri

## ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva **chlorpyrifos-methyl**.

<b>Numero registrazione</b>	<b>Nome prodotto fitosanitario</b>	<b>Impresa</b>	<b>Sostanza attiva</b>
007608	DASKOR 440 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos-methyl e Cypermethrin
009119	MANCOCIM MZ	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos-methyl e Cypermethrin
015626	ORBIT 440 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos-methyl e Cypermethrin
017285	COSMOS 440 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos-methyl e Cypermethrin
015983	KUKAR	Ascenza Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
015984	SUNDEK	Ascenza Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
016655	SUNDEK SMART	Ascenza Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
017399	METHYLFOS	Ascenza Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
017433	SENTOSAN	Ascenza Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
004012	RELDAN 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
008156	DEVOX	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
008422	VITADOR	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
009963	METIDANE 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
010507	CLORMETIL	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
011029	PYRINEX M 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
011186	CUTIS	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
011244	TERIAL 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
011603	CLEANER 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
011849	SKORPIO EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
013622	TECNIFOS M 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
013743	KUKAR 22	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
013793	RUNNER M	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
013808	ETIFOS ME	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
014208	RELDAN LO	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos-methyl
010493	RUNNER LO	Sipcam Oxon S.p.a.	Chlorpyrifos-methyl



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

## COMUNICATO

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **chlorpyrifos** per mancato rinnovo dell'approvazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione.

La Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 2020/18 che stabilisce il mancato rinnovo della sostanza attiva chlorpyrifos in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza sulla salute umana non sono soddisfatti. È pertanto necessario non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva chlorpyrifos in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Pertanto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos sono revocate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato. L'elenco dei prodotti revocati viene allegato al presente comunicato.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 29 febbraio 2020 mentre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 16 aprile 2020.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta a informare i rivenditori, gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle imprese interessate.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di revoca sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, 17 gennaio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
*f.to* dott.ssa Gaetana Ferri

## ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari revocati a base della sostanza attiva **chlorpyrifos**.

<b>Numero registrazione</b>	<b>Nome prodotto fitosanitario</b>	<b>Impresa</b>	<b>Sostanza attiva</b>
009131	PYRINEX ME	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
009938	MASTER	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
010973	PYRINEX PRONTO	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
013877	KITT PRONTO	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
014240	PYR PRONTO	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
014381	PYRINET	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
015093	CENTURIO	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
016737	PISON	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
016966	BILO 50 GR	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
017017	GEOPYR 5 G	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
017018	GEOTOX 5 C	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
017022	THITAN GR 50	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
017074	OMES 50 GR	Adama Makhteshim Ltd	Chlorpyrifos
007889	NURELLE D	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
009444	CHLORCYRIN	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
012017	COSMOS	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
014158	CHLORCYRINE 550 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
015427	RIFOS 550 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
015608	VERSAR	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
015609	VERSAR 550 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
015623	COSMOS 550 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin
015624	JIVE 550 EC	Arysta Lifescience Benelux Sprl	Chlorpyrifos Cypermethrin

008841	CYREN 5 G	Cheminova A/s	Chlorpyrifos
009153	CYREN 44 EC	Cheminova A/s	Chlorpyrifos
009767	NUFOS 5 G	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
012320	PERSHING	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
014130	PERSHING 44 EC	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
014139	GROOVE 44 EC	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
003859	DURSBAN	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
003864	TERIAL 40 L	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
008155	CATOR	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
008649	PIRIDANE 480	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
010049	DURSBAN 75 WG	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
010540	TERIAL 75 WG	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
011015	PYCHLOREX 480 EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
011907	RIFOS 480 EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
012026	AWARD	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
012028	DESTROYER 480 EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
012029	ETILVAL 480 EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013053	AUSTRAL	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013621	LORSBAN EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013623	TECNIFOS E 40	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013866	ALISE' EC	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
014192	KALTER 480	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
015308	CASPITA	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
017072	DIREX 50 GR	Kollant S.r.l.	Chlorpyrifos
011722	GEONEX	Natan S.r.l.	Chlorpyrifos
013015	LINFA ANTIFORMICA GEODISINFESTANTE	Natan S.r.l.	Chlorpyrifos
003861	ROTIOFEN GOLD	Nufarm Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013577	CARPOSAN 40 CE	Nufarm Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
013843	ZELIG 480 EC	Nufarm Italia S.r.l.	Chlorpyrifos
015020	CYFLUTREX	Nufarm Italia S.r.l.	Beta-cyfluthrin Chlorpyrifos
016978	EVERSECT	Sharda Cropchem Espana S.l.	Chlorpyrifos



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA  
NUTRIZIONE

*UFFICIO 7-Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari*

## COMUNICATO

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il 31 gennaio 2019 scade il periodo di approvazione delle sostanze attive composti del rame.

Per tali sostanze attive, entro i termini e secondo le modalità previste all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, di concerto con lo stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che le sostanze attive composti del rame soddisfano i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo per le sostanze attive in questione.

Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, è confermato fino al 31 dicembre 2025, alle condizioni riportate negli allegati I e II del Reg. (UE) n. 2018/1981.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s'intende sostenere, dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del citato articolo 43, entro tre mesi dalla data di applicazione del regolamento di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive in questione e pertanto entro il 31 marzo 2019.

Le suddette informazioni dovranno tener conto delle disposizioni specifiche riportate nell'allegato al regolamento di esecuzione (CE) 2018/1981, con particolare riferimento alla limitazione di utilizzo complessivo annuo di rame.

A tale riguardo il considerando 15 del citato Reg. (UE) n. 2018/1981 sottolinea che *“ in particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano*



*periodicamente negli Stati membri che comportano un aumento della pressione fungina. Nell'autorizzare i prodotti gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a determinate questioni e adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione”.*

Si rimanda, inoltre, all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per la valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione.

Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un'applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare, contestualmente alla predetta istanza di rinnovo dell'autorizzazione, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un'etichetta adeguata per numero di applicazioni in modo da rispettare la suddetta disposizione.

In particolare l'etichetta proposta dovrà riportare la seguente frase:

*“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno”.*

Le etichette così modificate saranno rese disponibili nella sezione “Banca Dati” dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive composti del rame, come riportato nella Banca dati, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, fermo restando la presentazione dell'istanza (pena la revoca) e l'esito della valutazione.

E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari.

I prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 31 marzo 2019 non sarà presentata alcuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione saranno revocati con decorrenza dal 1° aprile 2019.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 settembre 2019.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva “composti del rame”, è consentito fino al 31 marzo 2020. L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato con successivo comunicato.

Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle Imprese interessate.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, 31 gennaio 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*f.to* dott.ssa Gaetana FERRI